

REPUBBLICA ITALIANA  
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
Quarta Sezione Civile

4134/2016



RG. 1616/10

Cron. 2032

Rep. 4650

Rel. MONTEFUSCO

oggetto della

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Quarta sezione civile

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr.ssa Maria Silvana Fusillo - Presidente -
- dr. Andrea Lucca - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere - Relatore -

ha deliberato di pronunziare la presente

PRENOTAZIONE A DEBITO  
EX SP. SILVANA SAI  
DPR 13/86

SENTENZA

nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Decima sezione civile, in persona del Giudice dr. Michele Oliva, in data 2 novembre 2009 /1° marzo 2010, contraddistinta dal n. 2364/2010, iscritto al n. 1616/2010 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 7 giugno 2016 e pendente

TRA

(1) la FONDIARIA SAI S.P.A. (codice fiscale 00818570012), con sede in Firenze, alla Piazza della Libertà n. 6, costituitasi in persona del dr. Giampaolo Gigli, suo procuratore speciale (giusta procura a ministero del notaio Mario Grossi di Corbetta (MI) del 14 novembre 2006, rep. n. 117162), ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Salvator Rosa n. 279, presso lo studio dell'avv. Pasquale Carrano (codice fiscale CRRPQL63H01F839P), che la

REPUBBLICA ITALIANA  
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
Quarta Sezione Civile

rappresenta e difende in virtù della nomina in calce all'atto di appello - appellante -

E

(2) \_\_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_), nata il \_\_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_, ivi residente alla Via \_\_\_\_\_ ed elettivamente  
domiciliata in Napoli, alla Piazza Esedra Ed. Edilforum Is. F 10 Centro Direzionale, presso  
lo studio dell'avv. Michele Liguori (codice fiscale LGRMHL58P14F839K), che la rappre-  
senta e difende unitamente all'avv. Tiziana Conte (codice fiscale CNITZLN70B52F839G),  
in virtù della nomina a margine della comparsa di risposta all'appello

- appellata- appellante in via incidentale -

NONCHÉ

(5) Antonio INSERRA (codice fiscale non indicato in atti) residente in Gragnano (NA),  
alla Via T. Sorrentino n. 58 - appellato -

(6) Giuseppe TARTAGLIONE (codice fiscale non indicato in atti) residente in Gragnano  
(NA), alla Via Castellammare n. 235 - appellato -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

I.L. Con citazione ritualmente notificata il 14 - 16 maggio 2001,  
evocava in lite dinanzi al Tribunale di Napoli Giuseppe Tartaglione, Antonio Inserra e la  
Sai S.p.A. - rispettivamente, proprietario, conducente ed assicuratrice per la RCA  
dell'autovettura Fiat Tipo tg. UD 690327 - per ottenerne la condanna a risarcirle i danni  
conseguenti alle lesioni personali ( "*frattura femore dx, riferita contusione emitorace dx e regione  
lombo sacrale*"), che assumeva di avere subito a causa del sinistro avvenuto in

\_\_\_\_\_ , allorquando "*l'istante era ferma quale pedone sulla S.S. per Agerola*

REPUBBLICA ITALIANA  
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
Quarta Sezione Civile

(...) accostata strettamente al margine della carreggiata in tale frangente (...) veniva investita dalla parte posteriore dell'autovettura Fiat Tipo (...) momentaneamente ferma sulla carreggiata, operava un'improvvisa e non segnalata manovra di retromarcia per parveggiare (...) il conducente della Fiat Tipo operava detta manovra senza avere preventivamente ispezionato le aree retrostanti della carreggiata che andava ad impegnare (...) senza essere coadiuvato da terra da persona che ne controllava le aree retrostanti e ne dirigeva la manovra" (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione di primo grado). A seguito dell'investimento, l'attrice era caduta al suolo procurandosi lesioni personali, cui erano residui postumi permanenti "che incidono sia sull'integrità psico - fisica dell'istante (danno biologico o alla salute), sia sulla sua capacità lavorativa specifica e sia sulla sua capacità produttiva di reddito attuale e futuro, nonché un evidente danno alla veste estetica" (cfr. pag. 2 della citazione di primo grado).

Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata "l'esclusiva responsabilità dell'Insera e quella solidale, ex art. 2054 comma 3 c.c. del Tartaglione, in ordine alla produzione dell'evento dannoso per cui è causa", che per l'effetto "le parti convenute tutte o tra loro chi di ragione, venissero condannate al risarcimento in favore dell'istante di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali", che "in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave", i convenuti venissero condannati al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi di responsabilità aggravata, con vittoria delle spese del grado (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione di primo grado).

I.2. Alla prima udienza di comparizione del 25 settembre 2001, si costituiva in giudizio la Sai S.p.a. Assicurazioni S.p.A. che formulava diverse eccezioni preliminari e contestava l'avversa domanda, in particolare l'esistenza del sinistro e l'esistenza nonché l'entità dei danni lamentati dall'attrice.

Non si costituivano né Antonio Insera né Giuseppe Tartaglione.

I.3. La causa, istruita con l'escussione di testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica medico - legale, nonché con l'assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto contumace, era decisa con la sentenza n. 2364/2010 del 2 novembre 2009 /1°

REPUBBLICA ITALIANA  
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
Quarta Sezione Civile

marzo 2010, con cui l'adito Tribunale: "1) dichiara (va) l'esclusiva responsabilità di Tartaglione Giuseppe e di Inserra Antonio nella dinamica dell'incidente"; 2) condanna (va) in solido Tartaglione Giuseppe, Inserra Antonio e la SAI S.p.A., in persona del l.r.p.t. al pagamento, a favore di:

*della somma di euro 223.974,24 all'attualità escluso il 15% oltre interessi (...) ed oltre spese del presente grado che liquida in euro 8.000,00, (...).*" (cfr. pag. 5 della sentenza).

II.1. Con citazione per l'udienza del 13 luglio 2010, notificata il 30 marzo 2010 a , il 2 aprile 2010 ad Inserra Antonio ed a Giuseppe Tartaglione, la Fondiaria SAI S.p.a. s'appellava a questa Corte avverso l'indicata decisione, che assumeva errata: 1) per l' "omessa pronuncia sulla nostra eccezione di trasformazione - da parte dell'attore dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni della domanda indeterminata in domanda determinata. Vizio di ultrapetizione"; 2) per la "condanna al risarcimento del danno da lucro cessante da inabilità permanente". Difetto di allegazione. Motivazione insufficiente. Mancata prova da parte dell'attrice dell'espletamento di attività di casalinga e, in subordine, mancata allegazione e mancata prova circa il contenuto concreto della dichiarata attività di casalinga e circa i parametri economici e normativi, introdotti per la quantificazione della domanda, parametri proposti per la prima volta solamente nella comparsa conclusionale" (cfr. pag. 4 - 6 dell'atto di appello), 3) perché "non tiene conto della provvisoria di € 13.000,00 disposta dal G.O.T. con ordinanza f.u. del 03/06/2007"; 4) perché eccessiva nella condanna della Sai S.p.A. alle spese di giudizio quantificate in € 18.000,00.

Chiedeva, pertanto, all'adita Corte di volere: "in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno della Sig.ra , da rapportarsi ai postumi del 29% di danno biologico così come accertato da CTU in primo grado, all'invalidità temporanea totale pari a 160 giorni, all'invalidità temporanea parziale pari a 90 giorni al 50%. Nulla per lucro cessante da inabilità permanente; nulla a titolo di danno emergente per la parcella stragiudiziale del difensore; il tutto da quantificarsi in separato giudizio, detruendosi gli importi già posti dal Tribunale in via provvisoria (...); 3) in parziale riforma della impugnata sentenza, determinare e quindi ridurre la condanna

dell'appellante Compagnia in solido con gli altri appellati ed in favore dell'appellata Sig.ra in  
euro 105.623,03 a titolo di danno biologico (...)" (cfr. pag. 15 dell'atto di appello), oltre interes-  
si, con vittoria di spese del grado.

II.2. Costituendosi con comparsa del 18 giugno 2010, eccepiva,  
l'infondatezza dell'interposto gravame, di cui domandava il rigetto, e spiegava appello inci-  
dentale con il quale si doleva: 1) della erronea liquidazione del danno non patrimoniale  
relativo alla invalidità temporanea, 2) in via gradata e condizionata al mancato accoglimen-  
to del precedente motivo, della mancata liquidazione del danno da lucro cessante da inabi-  
lità temporanea; 3) della mancata liquidazione del danno emergente, passato e futuro, 4)  
della mancata liquidazione del danno emergente per la parcella stragiudiziale del difensore e  
del CT medico di parte, 5) della incongrua liquidazione dei danni tutti subiti, 6) della man-  
cata liquidazione delle spese vive processuali (esborsi) ivi comprese quelle sostenute per la  
CTU medico legale, 7) solo in via subordinata, della incongrua liquidazione dei diritti ed  
onorari di causa, 8) della mancata liquidazione, nelle spese processuali, della maggiorazione,  
sui diritti ed onorari. .

Chiedeva, pertanto, che l'adita Corte, in accoglimento dell'interposto gravame inci-  
dentale, volesse:

- *liquidare alla comparsante il danno non patrimoniale (biologico, morale ed esistenziale) relativo all'invalidità temporanea nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;*
- *solo in via gradata, liquidare alla comparsante il danno patrimoniale da lucro cessante da inabilità temporanea nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;*
- *liquidare alla comparsante il danno emergente per la parcella stragiudiziale del difensore e del C.T. medico di parte nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;*
- *solo in via gradata, liquidare alla comparsante l'importo della parcella stragiudiziale unitamente alle spese di lite di primo grado;*

- *correggere gli evidenti errori di calcolo fatti dal primo giudicante e, conseguentemente, liquidare alla comparsante (fatto salvo quanto richiesto nei precedenti motivi di gravame) il maggior e diverso importo di € 222.171,84, così determinato: € 102.507,75 per danno da lucro cessante da I.P., € 3.082,18 per (danno da lucro cessante da) I.T.P. ed € 105.623,03 per danno patrimoniale da I.P.*" (cfr. pag. 68-69 della comparsa di risposta all'appello), oltre interessi e rivalutazione e rinnovata liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio (comprese le spese della consulenza tecnica di ufficio) e condanna al pagamento delle spese di lite del grado di appello.

Antonio Inserra e Giuseppe Tartaglione non si costituivano.

II.3. Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 7 giugno 2016, le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi e la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini per le memorie conclusionali, il cui ultimo termine veniva poi a scadere il 27 settembre 2016.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, la Corte dichiara la contumacia di Antonio Inserra e di Giuseppe Tartaglione, non costituitisi nel presente giudizio, benché invitati a farlo dall'appellante con citazione notificatagli il 2 aprile 2010.

2. Il Giudice di prime cure, sulla base delle evidenze istruttorie a sua disposizione, ha affermato la responsabilità esclusiva del sinistro dedotto in giudizio in capo a Giuseppe Tartaglione ed Antonio Inserra.

In ordine al quantum *debeat*, recependo le conclusioni del suo ausiliario tecnico, ha valutato i postumi permanenti residuati alla \_\_\_\_\_ nella misura del 29% di danno biologico, in 160 giorni l'invalidità temporanea totale, ed in ulteriori 90 giorni l'invalidità temporanea parziale al 50%. Ha così calcolato, in favore dell'attrice, il danno da lucro cessante da inabilità permanente nella misura di € 102.507,75, il danno da invalidità temporanea

REPUBBLICA ITALIANA  
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
Quarta Sezione Civile

totale nella misura di € 10.958,88, il danno da invalidità temporanea parziale, nella misura di € 3.082,18, ed infine, il danno biologico nella misura di € 121.466,49.

Nulla ha riconosciuto a titolo di danno emergente per la parcella stragiudiziale del difensore, né tantomeno ha corrisposto alcunché a titolo di responsabilità aggravata.

3. È infondato il primo motivo dell'impugnazione principale con cui la Fondiaria SAI S.p.A. si duole della "generica specificazione della domanda attorea (...) in termini di richiesta di risarcimento nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia ma senza specificazione monetaria", nell'assunto che "l'appellata attrice in primo grado non potrà, nel presente grado di giudizio, muovere censure alla sentenza de qua in ordine al quantum riconosciuto dal Giudice di prime cure" (cfr. pag. 4 dell'atto di appello).

Premesso che, in fattispecie analoga, una recentissima pronuncia della Suprema Corte ha statuito che: *"La formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre tale principio non si applica se, all'esito dell'istruttoria, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta, perché l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile dell'espressione utilizzata"* (in tale senso cfr. Cass. n. 12724/ 2016), osserva la Corte che, nella vicenda in lite (in cui l'istante non ha inteso quantificare la domanda di danno, né nell'atto introduttivo, né nel corso dell'instaurato giudizio, né tantomeno negli scritti conclusionali, come argomenta la stessa parte appellante), la formula *"nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia"*, ad avviso di questa Corte, non costituisce mera clausola di stile in omaggio ad un vano rituale del difensore della parte, ma, piuttosto, esprime la volontà dell'istante di rimettere "incondizionatamente" al prudente apprezzamento del Giudice la determinazione del danno, da liquidarsi even-

REPUBBLICA ITALIANA  
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
Quarta Sezione Civile

tualmente, all'esito della espletata istruttoria, ove richiesto, anche per un importo inferiore a quello, specificamente domandato (evenienza questa, si ripete, nemmeno nella specie sussistente).

D'altra parte, si evidenzia che le circostanze indicate dalla parte attrice, nell'atto introduttivo del primo grado, appaiono idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c. p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo e che vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata,

Sicché privo di pregio è il rilievo di parte appellante (quanto alla generica specificazione della domanda attorea) rivolto alla gravata decisione.

4. Resta assorbita l'ulteriore censura sollevata dalla Fondiaria Sai S.p.A. in punto di *"omessa pronuncia sulla nostra eccezione di trasformazione – da parte dell'attore dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni – della domanda indeterminata in domanda determinata"* (cfr. pag. 3 – 4 dell'atto di appello).

5. Con il terzo motivo, la Fondiaria SAI S.p.A. lamenta l'errata ed eccessiva liquidazione del danno da lucro cessante, in ragione della *"mancata allegazione e mancata prova circa il contenuto concreto della dichiarata attività di casalinga (...) e circa i parametri economici e normativi (contratto collettivo, retribuzione mensile, ecc.) introdotti per la quantificazione della domanda, parametri proposti per la prima volta nella comparsa conclusionale"* (cfr. pag. 6 dell'atto di appello).

Il motivo è fondato.

Occorre premettere che in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte: *"In caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A*

REPUBBLICA ITALIANA  
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
Quarta Sezione Civile

*tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori consueti alle sue attitudini personali"* (cfr. Cass. n. 2758/2015).

Ed ancora, con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame, è stato statuito che: *"Il danno da riduzione della capacità di lavoro, sofferto da persona che - come la casalinga - provveda da sé al lavoro domestico, costituisce una ipotesi di danno patrimoniale, e non biologico. Ne consegue che chi lo invoca ha l'onere di dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute impediscono o rendono più oneroso (ovvero impediranno o renderanno più oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico; in mancanza di tale dimostrazione nulla può essere liquidato a titolo di risarcimento di tale tipologia di danno patrimoniale"* (cfr. Cass. n. 16392 /2010).

Ciò posto, considerato che l'attività della "casalinga" non è di per sé produttiva di reddito ( e dunque, monetizzabile in senso stretto) osserva la Corte che benché l'attrice nei suoi scritti difensivi abbia allegato che *"al momento dell'evento espletava l'attività lavorativa di casalinga, non poteva attendere alle proprie ordinarie e straordinarie occupazioni lavorative ed extralavorative"* (cfr. pag. 2 della citazione di primo grado), la stessa in nessun modo ha documentato tale sua allegazione: vale a dire di avere subito un concreto pregiudizio a seguito del sinistro, o in termini di riduzione o cessazione dell'attività (domestica) prima da essa espletata, oppure, in ipotesi, di necessario ricorso all'ausilio di un collaboratore domestico per attendere alle incombenze, in precedenza, di sua competenza.

Peraltro, lo stesso consulente tecnico di ufficio dr.ssa Anna Lagonigro ha concluso il suo elaborato, depositato all'udienza dell'11 aprile 2006, evidenziando che *"tenuto conto dell'età della perizianda (72 anni) nessuna incidenza patrimoniale assumono i predetti postumi, atteso che la stessa risulta essere pensionata"* (cfr. pag. 3 della relazione di consulenza tecnica di ufficio).

Ebbene, in difetto di prova, il preteso danno da lucro cessante non poteva (e non può) essere risarcito.

La decisione dunque sul punto merita riforma, con conseguente esclusione dalle poste di danno liquidate dal Tribunale di quella corrispondente al preteso danno da lucro cessante da inabilità permanente.

6. Con il quarto motivo di gravame, la Fondiaria SAI S.p.A. si duole della mancata detrazione della provvisoriale ( *restius* acconto sul risarcimento) di € 13.000,00 disposta nel corso del giudizio di primo grado.

Il motivo non può trovare accoglimento, perché l'appellante non ha mai allegato, e men che mai provato, né nel corso del giudizio di primo grado, né nel presente grado di appello di avere corrisposto l'importo in questione nemmeno a titolo di acconto.

7. La parziale riforma della decisione appellata (in ragione del mancato riconoscimento del danno per lucro cessante da inabilità permanente) impone la rideterminazione delle spese di lite anche del primo grado di giudizio: sicché resta assorbito l'ultimo motivo del gravame principale con cui l'istante lamenta l'eccessiva condanna dell'assicurazione al pagamento della somma di € 18.000 per le spese di lite e ne invoca una rinnovata determinazione.

8. A questo punto si può procedere ad esaminare l'appello incidentale proposto dalla Mandara affidato a ben sette motivi di censura.

8.1. Con il primo motivo, l'istante si duole della mancata liquidazione da parte del Giudice del "*danno non patrimoniale (biologico, morale ed esistenziale) relativo all'invalidità temporanea*" (cfr. pag. 32 dell'atto di appello).

Il motivo è fondato.

È vero infatti che il primo Giudice, senza alcuna (apparente) motivazione in merito, nulla ha, in conclusione, liquidato per detta voce di danno, benché sia stata espressamente richiesta dall'attrice nella sua domanda risarcitoria e benché sia stata quantificata dallo stes-

so Giudice, nella parte motiva del suo provvedimento, nell'importo di € 10.958,88 per 160 giorni di ITT, e € 3.082,18 per i successivi 90 giorni al 50% di ITP.

Conformemente la decisione merita riforma: di guisa che alla somma di € 121.466,49 liquidata dal Tribunale a titolo di risarcimento per il patito danno biologico (stimato nella percentuale del 29%), "*che rappresenta il cumulo del danno alla vita di relazione, del danno estetico, del danno morale*" (cfr. pag. 5 della sentenza), va aggiunta l'ulteriore somma di € 14.041,06 (pari ad € 10.958,88 per 160 giorni di ITT + € 3.082,18 per 90 giorni di ITP al 50%), per un importo finale di € 135. 507,55, che rivalutato all'attualità risulta pari alla somma di € 147.530,17.

A tali somme vanno aggiunti poi gli interessi compensativi, da calcolarsi sulla sorta capitale, prima devalutata, secondo l'indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi, alla data del sinistro (19 giugno 2000), pari ad € 112.446,78, e, quindi, rivalutata annualmente, secondo il medesimo indice, fino alla data della presente decisione e pertanto pari, ad € 47.304,62, per un importo complessivo pari ad € 194.834,79.

8.2 All'accoglimento del motivo sub 8.1. consegue l'assorbimento del secondo motivo dell'appello incidentale con il quale la "*solo in via gradata e condizionata al mancato accoglimento del precedente motivo di gravame*" (cfr. pag. 36 della comparsa di risposta all'appello) lamenta la mancata liquidazione del danno da lucro cessante da inabilità temporanea.

8.3. Con il terzo motivo di appello, l'istante lamenta la "*mancata liquidazione del danno emergente, passato e futuro*" (cfr. pag. 40 della comparsa di risposta all'appello).

Anche tale motivo è destituito di fondamento, perché – come già argomentato al punto 5. della presente decisione in ordine al preteso danno da lucro cessante, riconosciuto dal primo Giudice e negato da questa Corte - l'invocata voce di danno "passato e futuro" non è stata in nessun modo dimostrata né (diversamente opinando) appare necessariamente

re inferibile dalla natura e consistenza delle lesioni patite dalla in conseguenza del sinistro oggetto di causa.

8.4. L'accoglimento del primo motivo del gravame incidentale di cui al punto 8.1. della presente decisione, in ordine alla errata (*rectius* omessa) liquidazione del danno non patrimoniale (biologico, morale ed esistenziale) relativo alla invalidità temporanea – che ha imposto a questa Corte la rinnovata liquidazione delle complessive poste risarcitorie in favore della danneggiata – determina l'assorbimento del quinto motivo del gravame incidentale in punto di *"incongrua liquidazione dei danni tutti subiti"*, nell'assunto della *"differmità delle somme liquidate nella parte motiva della sentenza e nel dispositivo della medesima sentenza"* (cfr. pag. 55 della sentenza).

9. L'esito complessivo della lite, con il parziale accoglimento sia dell'appello principale che dell'appello incidentale e la parziale riforma della gravata decisione, imponendo la regolamentazione *ex novo* delle spese dell'intero processo, comporta l'assorbimento anche del quarto, del sesto, del settimo e dell'ottavo motivo del gravame incidentale della

con cui costei rispettivamente lamenta la *"mancata liquidazione del danno emergente per la parcella stragiudiziale del difensore e del C.T. medico di parte"*, nonché la *"mancata liquidazione delle spese vive processuali (esborsi) ivi comprese quelle sostenute per la C.T.U. medico legale"* (cfr. pag. 58 della comparsa di risposta all'appello), *"solo in via cautelativa ed onde evitare la preclusione di cui all'art. 346 c.p.c., un'incongrua liquidazione dei diritti ed onorari di causa"* (cfr. pag. 61 della comparsa di risposta all'appello), e *"la mancata liquidazione, nelle spese processuali, della maggiorazione di legge, sui diritti ed onorari, per spese generali"* (cfr. pag. 63 della comparsa).

9.1. Infatti, è dovere del Giudice d'appello procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali (tra cui certamente rientrano gli esborsi sostenuti dalle parti per il pagamento del corrispettivo ai propri consulenti tecnici), quale conseguenza della pronunzia di riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere

attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite.

9.2. Nella specie, osserva questa Corte che la Fondiaria SAI S.p.A. è definitivamente soccombente e dunque tenuta in solido con Antonio Insera e Giuseppe Tartaglione al pagamento in favore della delle spese del primo grado di giudizio per l'intero e delle spese del grado di appello nella sola misura di 2/3 (in ragione del parziale accoglimento della sua impugnazione) – con compensazione del residuo terzo tra le varie parti in causa, siccome reciprocamente soccomenti – spese che andranno liquidate tenendo conto del valore della controversia (da determinarsi con riferimento al *decisum*) delle attività processuali effettivamente svolte all'appellante e dei parametri indicati dal vigente decreto n. 55 del 10 marzo 2014 del Ministro della Giustizia per tutte le liquidazioni giudiziali successive alla sua entrata in vigore dei compensi spettanti agli avvocati per le attività giudiziali civili.

Quanto alle spese della consulenza tecnica di parte sostenute dalla in primo grado e di cui l'attrice lamenta la mancata liquidazione da parte del Giudice di prime cure, osserva questa Corte che è in atti la fattura n. 25305 del 7 giugno 2007 emessa dal dr. Guido Grillo, nominato consulente tecnico della , per la prestazione ad oggetto "assistenza in CTU per c/ Fondiaria Sai" (ovvero prestazione di assistenza all'attività del nominato consulente tecnico di ufficio, dr. ssa Anna Lagonigro) per l'importo complessivo di € 186,00: sicché di tale spesa alla i competeva il rimborso.

Conformemente la decisione, che nulla ha previsto al riguardo, va riformata, con l'aggiunta dell'ulteriore condanna dei convenuti, in solido, al pagamento della somma di € 186,00, che, rivalutata ad oggi risulta essere pari ad € 210,55. Su tale importo vanno calcolati gli interessi compensativi, da calcolarsi sulla sorta capitale, prima devalutata, secondo l'indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi, alla data del (presunto) esborso (7 giugno 2007) e, quindi, rivalutata annualmente, secondo il medesimo indice, fino alla data della presente

decisione e pertanto pari, ad € 33,47, per un importo complessivo pari ad € 244,02.

Quanto alle spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado, dette spese vanno definitivamente poste a carico delle parti appellate.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla Fondiaria SAI S.p.A. – con citazione per l'udienza del 13 luglio 2010, notificata il 30 marzo 2010 a

, il 2 aprile 2010 ad Antonio Inserra ed a Giuseppe Tartaglione – e sull'appello incidentale proposto da – con comparsa di risposta all'appello depositata il 18 giugno 2010 e notificata il 14 settembre 2010 ad Antonio Inserra ed il 18 settembre 2010 a Giuseppe Tartaglione - avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, Decima sezione civile, in persona del Giudice dr. Michele Oliva, in data 2 novembre 2009 / 1° marzo 2010, n. 2364/2010, così provvede:

A) dichiara la contumacia di Antonio Inserra e di Giuseppe Tartaglione;

B) in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza appellata, condanna Antonio Inserra, Giuseppe Tartaglione e la Fondiaria SAI S.p.A., in solido tra loro, a pagare a la somma complessiva di € 194.834,79 a titolo di risarcimento dei complessivi danni non patrimoniali patiti per effetto del sinistro a lei occorso il 19 giugno 2000;

C) condanna, altresì, Antonio Inserra, Giuseppe Tartaglione e la Fondiaria SAI S.p.A., in solido tra loro, a pagare in favore di le spese di rappresentanza e difesa del primo grado di giudizio per l'intero, che liquida nell'importo complessivo di € 7.144,02, di cui € 6.000,00 per i compensi, € 900,00 per le spese generali ed € 244,02 per spese vive, e del secondo grado di giudizio nella misura di 2/3, che liquida nell'importo complessivo di € 5.760,47, di cui € 4.700,00 circa per i compensi professionali, € 700,00 per le spese generali, € 360,47 per le spese vive, e distrae in favore dell'avv.

REPUBBLICA ITALIANA  
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
Quarta Sezione Civile

Michele Liguori, compensando il residuo terzo tra le parti in causa;

D) pone definitivamente a carico della parti appellate, in solido tra loro, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado.

Così deciso in Napoli, il 25 ottobre 2016.

Il Consigliere estensore  
(dr. ssa Mariela Montefusco)

Il Presidente  
(dr. ssa Maria Silvana Fusillo)

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Napoli. 21 NOV. 2016

Il Funzionario Giudiziario  
Gottardo Magenta